REGOLAMENTO (CEE) N. 884/73 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 922/72 relativo alle norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 922/72 [2], il Consiglio ha fissato le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973 ; che l'esperienza acquisita consente di prorogare di una campagna la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 922/72, le parole «per la campagna di allevamento 1972/1973» sono sostituite da « per le campagne di allevamento 1972/1973 e 1973/1974 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 5. 5. 1972, pag. 1.